

**DELIBERAZIONE 4 LUGLIO 2013**  
**290/2013/R/EEL**

**RESTITUZIONE DELL'INCENTIVO EROGATO ALLA SOCIETÀ NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 4 luglio 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione 7 febbraio 2013, 49/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 49/2013/E/eel);
- la lettera della Direzione Infrastrutture Elettricità e Gas del 24 maggio 2013, prot. 19326, inviata all'impresa SOCIETÀ NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE, Via Ottaviano Augusto 7, 80035 Nola (di seguito: SNIE).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- il Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplina i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato

dell'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione 292/06; il Titolo I del medesimo Allegato A stabilisce che l'impresa distributrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo nel caso in cui uno dei controlli ivi disciplinati abbia esito non conforme, e sia tenuta a restituirlo qualora l'abbia già ricevuto;

- con la deliberazione ARG/elt 179/10 è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 all'impresa SNIE in misura pari a euro 124.650,00 (centoventiquattromilaseicentocinquanta);
- l'impresa SNIE, in base al combinato disposto del comma 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.4 dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione con decorrenza 1 gennaio 2010;
- con la deliberazione 49/2013/E/eel è stato approvato un programma di 4 (quattro) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nei giorni 9 e 10 aprile 2013 presso la sede di SNIE, è emersa la non conformità agli articoli 8, 11 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, rilevante ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Allegato; in particolare:
  - a. l'impresa SNIE non dispone di una procedura che con cadenza continuativa aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT come disposto all'articolo 8, comma 8.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09;
  - b. non è stato possibile effettuare la verifica del numero di clienti coinvolti nelle interruzioni, come disposto all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, poiché l'impresa SNIE non è stata in grado di fornire la lista dei clienti connessi alla linea BT al momento dell'interruzione medesima; il numero di clienti interrotti rilevato da SNIE è relativo ai soli misuratori elettronici che hanno comunicato con il centro di telegestione dopo l'interruzione e non comprende i clienti interrotti con misuratore elettronico che non sono stati in grado di comunicare con il centro di telegestione ed i clienti dotati di misuratore elettromeccanico;
  - c. la verifica dell'effettivo utilizzo dei misuratori elettronici per la determinazione degli istanti di inizio e fine delle interruzioni, come disposto all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, non è conforme poiché, per una interruzione verificata, la determinazione dell'istante di inizio, in contrasto con quanto previsto dalla procedura predisposta della stessa impresa SNIE ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, non corrisponde al primo istante in ordine cronologico registrato dai misuratori elettronici;
- le non conformità rilevate evidenziano, in termini sostanziali, che l'impresa SNIE non è in grado di utilizzare correttamente i misuratori elettronici ed il sistema di telegestione ai fini della registrazione della continuità del servizio;
- a seguito dei suddetti controlli, con la lettera del 25 maggio 2013, il Direttore della Direzione Infrastrutture Elettricità e Gas, in qualità di responsabile del procedimento, ha comunicato all'impresa SNIE le risultanze istruttorie circa l'esito

non conforme dei controlli e la conseguente sussistenza dei presupposti per la restituzione dell'incentivo erogato;

- l'impresa SNIE non ha richiesto di essere sentita in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità né ha prodotto memorie o scritti difensivi.

**RITENUTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, sia necessario intimare all'impresa SNIE la restituzione dell'incentivo di euro 124.650,00 (centoventiquattromilaseicentocinquanta) erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa

**DELIBERA**

1. di intimare all'impresa SNIE la restituzione dell'incentivo di euro 124.650,00 (centoventiquattromilaseicentocinquanta) riconosciuto con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione della somma e la data della restituzione della stessa, con versamento da effettuare sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa SNIE e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

4 luglio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*